

STATUTO

POLICUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESSA AURUNCA CE VIA XXI
LUGLIO 148

Numero REA: CE - 269209

Codice fiscale: 03747380610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

volontà, lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore
quindici e minuti quaranta.-----

Consta il presente atto di fogli quattro, in parte scritti con
sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte
scritto a mano da me notaio, per complessive facciate tredici
sino a qui.-----

F.to: Fabio Del Prete-----

Giuseppe Ronza Notaio Sigillo-----

Allegato "A" all'atto N.6809 di raccolta-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

-----**ART. 1**-----

-----**DENOMINAZIONE**-----

E' costituita la societa' cooperativa denominata "PoliCuore -
Societa' Cooperativa Sociale - Onlus". -----

-----**ART. 2**-----

-----**SEDE**-----

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sessa Aurunca.----

Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie,
uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, po-
tranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice
decisione dell'organo amministrativo.-----

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.-

-----**ART. 3**-----

-----**DURATA**-----

La durata della societa' è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
potra' essere prorogata una o più volte per decisione dei
soci.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**MODELLO SOCIETARIO**-----

-----**SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA**-----

-----**ART. 4**-----

-----**MODELLO SOCIETARIO**-----

La cooperativa adotta il modello societario della societa' a
responsabilita' limitata in quanto compatibile con la disci-
plina prevista dal codice vigente in materia di societa' co-
operative.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con
il suo patrimonio.-----

-----**ART. 5**-----

-----**PREVALENZA**-----

A norma dell'articolo 2514 del c.c., si intendono perseguire i
principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno ap-
plicazione nella cooperativa:-----

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;-----

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-
operazione.-----

-----**ART. 6**-----

-----**SCOPO E OGGETTO**-----

La cooperativa sociale opera senza finalita' lucrative e
persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione
umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,
lettera a). La societa', al fine del perseguimento dei suoi
scopi, può svolgere la propria attivita' anche con terzi.-----

*La cooperativa opera nello "spirito evangelico di una Chiesa
che e' Chiesa di tutti, soprattutto dei poveri".-----*

A norma della L. 381/1991 e della Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale Dir. Gen. Cooperazione
dell'8 novembre 1996 n.153/96 (secondo cui e' consentito alle
cooperative sociali, alle condizioni ivi indicate, lo svol-
gimento coordinato delle attivita' di cui ai punti a) e b)
dell'art.1 della citata legge) la cooperativa, senza fini di

lucro e con il lavoro dei propri soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento, coordinato ed in collegamento funzionale, a vantaggio di invalidi psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed alcolisti, minori e giovani in situazioni di devianza o disadattamento, alcoolisti, ragazze madri; famiglie e gestanti ed anziani ed immigrati e stranieri in stato di disagio sociale, sanitario, educativo, disagiati fisici e psichici, tossicodipendenti, emarginati ed indigenti; persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, ambientali, culturali, diversamente abili.-----

Essa e' diretta a svolgere le seguenti attività, in particolare:-----

A) servizi socio-sanitari ed educativi, quali:-----

- realizzazione, organizzazione e gestione di comunità terapeutiche, nella forma di "case-famiglia", "case-albergo" "comunità-alloggio" e/o "centri di accoglienza" - residenziali e/o semi-residenziali - per la profilassi, prevenzione, cura e riabilitazione delle predette categorie di persone svantaggiate;-----

- gestione, in conto proprio o per conto terzi, di:-----

centri di riabilitazione fisica e psichica; -----

centri diurni e residenziali di accoglienza; -----

servizi domiciliari di assistenza e sostegno;-----
strutture di accoglienza per persone non autosufficienti e per
persone anche autosufficienti nei predetti stati di disagio
nonchè servizi integrati per residenze protette; centri di
formazione e consulenza;-----
centri di ascolto e di recupero;residenze sanitarie assi-
stenziali;-----
servizi-mensa; gestione parcheggi; realizzazione e manuten-
zione verde pubblico e privato; centri di formazione profes-
sionale, informa giovani e trovalavoro; agenzia viaggi;-----
centri di assistenza infermieristica e sanitaria, appositamente
allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o
privati, eventualmente idonei anche allo svolgimento di tali
attività a domicilio; -----
centri diurni ed altre strutture recettive di animazione,
finalizzate al miglioramento della qualità della vita nel
campo culturale e turistico; -----
- gestione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali
(PTRI - ASL \ Regione) e progetti socio-sanitari personaliz-
zati in favore dei cittadini in condizioni di disabilità e di
bisogno sociosanitario concomitante o conseguente a patologie
psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente in-
gravescente, o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la
salute che richiedono progetti individuali caratterizzati
dalla necessità di interventi sanitari o sociali;-----

- gestione di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione, con coinvolgimento delle famiglie; -----
 - promozione di attività di partecipazione alla vita sociale, con inserimento nella compagine sociale, in veste di soci-associati, dei destinatari dei servizi stessi; -----
 - promozione della formazione e dell'aggiornamento dei soci-associati dipendenti; -----
 - promozione della crescita culturale, sociale, economica di tutti gli attori sociali (i beneficiari destinatari e soci stessi); -----
 - diffusione dello spirito di solidarietà e di volontariato nelle attività socialmente utili e nei servizi di assistenza, cura e recupero fisico, psichico e sociale delle persone svantaggiate;-----
 - gestione di cliniche, nosocomi, ambulatori, centri, impianti e strutture fissi e mobili e/o a domicilio degli utenti; -----
 - costruire, ristrutturare, acquistare, prendere in affitto o in leasing, gestire impianti, immobili, strutture, macchinari ed attrezzature varie necessari al corretto ed efficiente svolgimento dei compiti ed attività di cui al presente articolo; -----
- B) realizzazione, organizzazione e gestione, nelle strutture di cui innanzi, di laboratori finalizzati all'inserimento lavorativo delle predette categorie di persone svantaggiate, per lo svolgimento delle seguenti attività di lavoro:-----

1. Nel settore artigianale :-----
 - del legno e restauro mobili;-----
 - tipografici e serigrafici;-----
 - su stoffe;-----
 - in creta, plastica, pasta e decorazioni;-----
2. Nel settore agricolo:-----
 - Semina, coltivazione, raccolta di ortaggi in serre e non;----
 - Impianti, coltivazione e raccolta prodotti di frutteti, vigneti ed oliveti;-----
 - Realizzazione e gestione di allevamenti di polli-uova e conigli.-----
3. Nel settore commercio:-----
 - Commercializzazione di ogni manufatto realizzato e dei prodotti realizzati nel settore agricolo.-----
 - Realizzazione e gestione di impianti serriferi e fotovoltaici.-----
 - arte Bianca, Trasformazione e Lavorazione Prodotti del Grano-Pasticceria-Rosticceria-Pizzeria -Ristorazione in genere;-----
 - Formazione all'educazione ambientale;-----
 - Gestione di Presidi volti alla valorizzazione e alla Tutela dell'Agrobiodiversità;-----
 - Gestione dei Centri di Educazione Ambientale;-----
 - attività di Marketing territoriale, promozione ed organizzazione eventi e manifestazioni di tipo culturale con-

gressuale, fieristico ed attività connesse;-----

-- attività di Microcredito per le Imprese;-----

-- gestione di Scuole di Formazione e svolgimento di attività finanziata con fondi comunali, regionali, nazionali e comunitari e/o dei soci;-----

-- attività di stage e tirocini;-----

-- organizzazione di visite guidate ed escursioni finalizzate alla valorizzazione del territorio con o senza guide turistiche ;-----

-- attività commerciale finalizzate alla promozione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali;

-- gestione di ostelli , bed end breakfast , country house, alberghi e ristoranti;-----

-- gestione di centri di accoglienza di persone svantaggiate in genere;-----

-- organizzare assistenza alla creazione , sviluppo e ristrutturazione di imprese, attraverso l'elaborazione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, informazione economica finanziaria, ricerche sullo sviluppo economico, monitoraggio e tutoraggio per lo start-up d'impresa.-----

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, N 59 e successive

modifiche ed integrazioni.-----

La cooperativa può assumere partecipazioni in altre imprese al solo scopo di investimento.-----

La cooperativa può ricevere da soci, prestiti, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti previo consenso individuale degli stessi.-----

In ogni caso ed ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. 381/1991 successive modifiche ed integrazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile della cooperativa sarà effettuata in modo tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di cui alle precedenti lettere A) e B).-----

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.-----

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.-----

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.-----

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.-

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.-----

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**SOCI**-----

-----**ART. 7**-----

-----**REQUISITI DEI SOCI**-----

Il numero dei soci è variabile ma non può essere superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c.-
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

***Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.-----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società'.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.-----

***Soci lavoratori svantaggiati:** (solo se si esercita l'attività prevista per le cooperative sociali di tipo b) le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.-----

Esse devono costituire, in detto caso, almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.-----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.-----

***Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà'.-----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei

parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalita' dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.-----

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.-----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.-----

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.-----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.-----

-----**ART. 8**-----

-----**PROCEDURA DI AMMISSIONE**-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.-----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.-----

Si deve indicare inoltre:-----

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;-----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.----

Il socio è tenuto:-----

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.-----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si rinunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

-----**ART. 9**-----

-----**DIRITTI DEI SOCI**-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.-----

-----**ART.10**-----

-----**QUOTE**-----

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.-----

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale.-----

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal

quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.-----

-----**ART. 11**-----

-----**CESSIONE DELLE QUOTE**-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalita' dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.-----

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono

comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facolta' di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.-----

-----**ART. 12**-----

-----**VINCOLI SULLE QUOTE**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.-----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la societa', non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.-----

-----**ART. 13**-----

-----**PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**-----

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilita' del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama

la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.-----

-----**ART. 14**-----

-----**RECESSO**-----

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente
statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno
concorso alle deliberazioni riguardanti:-----

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo
di societa' o in altro ente;-----
- b) la fusione o scissione;-----
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-
tutivo;-----
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;-----
- e) la revoca dello stato di liquidazione;-----
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall'atto costitutivo.-----

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano
perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più
in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-
comandata alla societa'.-----

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni
dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al

socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----
Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e societa' con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

-----**ART. 15**-----

-----**ESCLUSIONE**-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:-----

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';-----
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;-----
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;-----
5. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.--
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

-----**ART. 16**-----

-----**MORTE DEL SOCIO**-----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.-----

Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa', subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.-----

-----**ART. 17**-----

-----**LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**-----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-

l'approvazione del bilancio.-----

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO**-----

-----**ART. 18**-----

-----**PATRIMONIO**-----

Il patrimonio sociale è costituito:-----

a) dal capitale sociale composto dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;-----

b) dalle riserve previste dalla legge (artt.2545 ter e quater c.c.).-----

-----**ART. 19**-----

-----**CAPITALE SOCIALE**-----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai

limiti consentiti dalle leggi vigenti.-----

Le quote sono indivisibili.-----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto
costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.
del codice civile.-----

La societa' può deliberare aumenti di capitale a pagamento
nelle forme previste dalla legge.-----

Se il capitale viene *completamente* eroso da perdite d'eser-
cizio (art.2545 duodecies c.c.), la cooperativa si scioglie
salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per de-
liberare il ripristino del capitale.-----

-----**ART. 20**-----

-----**BILANCIO**-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i
criteri stabiliti dalla legge.-----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea
determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente
statuto, la destinazione degli utili.-----

-----**ART. 21**-----

-----**RISTORNI**-----

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su pro-
posta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-

storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto conferito dai soci.-----

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

- a) in forma liquida;-----
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;-----
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.-----

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.-----

-----**ART. 22**-----

-----**DESTINAZIONE UTILE**-----

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti disposizioni di legge:-----

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;-----
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura del 3%;-----

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verra'
stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non
potra' superare, in ogni caso, la misura massima consentita
dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti
della prevalenza.-----

d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;-----

e) il resto sara' destinato a riserva indivisibile. -----

-----**TITOLO V**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

-----**ART. 23**-----

-----**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-
vede i seguenti organi:-----

a) assemblea dei soci;-----

b) consiglio di amministrazione;-----

c) collegio sindacale, se nominato.-----

-----**CAPO I**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**ART. 24**-----

-----**MODALITA' DI CONVOCAZIONE**-----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove,
purchè in Italia.-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per

l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.--

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.-----

-----**ART. 25**-----

-----**COMPETENZE E**-----

-----**QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**-----

Spetta all'Assemblea:-----

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;-----
2. approvare i bilanci;-----
3. distribuire gli utili;-----

4. approvare i regolamenti interni;-----

5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;-----

6. deliberare sulle eventuali responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;-----

7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----

8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.-----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.-----

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:---

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;-----

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.-----

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:-----

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino *più della metà* dei voti spettanti alla totalità dei soci.---

-----**ART. 26**-----

-----**DIRITTO DI VOTO**-----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.-----
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.-----

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.-----

-----**ART. 27**-----

-----**DELEGHE DI VOTO E**-----

-----**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**-----

-----**DELL'ASSEMBLEA**-----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.-----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.-----

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----

-----**ART. 28**-----

-----**ASSEMBLEE SPECIALI**-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.-----

-----**CAPO II**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**ART. 29**-----

-----COMPOSIZIONE-----

La societa' è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un numero di soci non inferiore a tre e non su-
periore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina
la composizione entro i limiti suddetti.-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-
sioni o per il periodo determinato dall'assemblea dei soci al
momento della nomina. In caso di nomina senza limiti di tempo
ma fino a revoca, è consentita in ogni tempo la revoca e senza
necessita' di motivazione ovvero di giusta causa.-----

Gli amministratori sono rieleggibili e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-
lativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,
elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente
che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedi-
mento.-----

-----ART. 30-----

-----COMPETENZE-----

L'amministrazione della societa' è affidata ad un Consiglio il
quale è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione che la legge o lo statuto non attri-
buiscano alla competenza dell'assemblea.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente
esemplificativo)-----

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;-----
- fissare le direttive per l'attivita' sociale;-----
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;-----
- redigere i bilanci;-----
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;-----
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalita' di associazioni e di privati;-----
- assumere lavori ed assegnarli;-----
- convenire prezzi ed esigerli;-----
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della societa' o di terzi a valere su disponibilita' liquide o su linee di credito;-----

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;---
 - investire disponibilita' liquide in titoli mobiliari;-----
 - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;-----
 - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;--
 - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;-----
 - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attivita' sociale;-----
 - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorita' giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;-----
 - fare elezioni di domicilio;-----
 - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;-----
 - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.-----
- Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie at-

tribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.-----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-----

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.---

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..-----

-----**ART. 31**-----

-----**DISCIPLINA DEL**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal

collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.---

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito (o comunicato) con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.-----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età'. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

Le votazioni sono prese per alzata di mano.-----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.-----

-----**ART. 32**-----

-----**POTERI DI RAPPRESENTANZA**-----

La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.-----

Egli ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.-----

Spetta inoltre al presidente:-----

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;-----

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;-----

c) sovrintendere a tutta l'attivita' della Cooperativa.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.-----

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.-----

-----**CAPO III**-----

-----**COLLEGIO SINDACALE**-----

-----**ART. 33**-----

La societa' può nominare il collegio sindacale.-----

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477

c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.-----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di

due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato

dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I

sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel regi-

stro istituito presso il Ministero della Giustizia; tuttavia,

qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria

per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397

c.c..-----

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli ar-

ticoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, quando obbligatorio per

legge, esercita il *controllo contabile* sulla societa'. -----

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di

societa' per azioni (art.2477 ultimo comma c.c.).-----

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta

giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per

audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le

disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di

amministrazione. -----

-----ART. 34-----

-----**CONTROLLO DEI SOCI**-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,
di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi al-
l'amministrazione. Per l'azione di responsabilit  contro gli
amministratori si applicano le disposizioni previste dal-
l'articolo 2476 c.c.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE**-----

-----**ART. 35**-----

-----**SCIoglimento**-----

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, pu 
essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.-----

-----**ART. 36**-----

-----**MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**-----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-
ner  uno o pi  liquidatori preferibilmente tra i soci de-
terminandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
turati, dovr  essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----**ART. 37**-----

-----**INSOLVENZA**-----

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'at-
tivit  commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquida-
zione coatta amministrativa.-----

-----**ART. 38**-----

-----**MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**-----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c..-----

La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI**-----

-----**ART. 39**-----

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.-----

-----**ART. 40**-----

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-----
Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatico scioglimento della societa' ai sensi del n.7) dell'art. 2484 c.c..-----

-----**ART. 41**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

-----**ART. 42**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme

del TITOLO VI "Delle societa' cooperative" del vigente Codice
Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le
leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed
integrazioni.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Commi 3,4 e 5
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese
(Bollo assolto in origine ai sensi del Decreto 22/2/2007 me-
diante M.U.I.).